

BILANCIO

Doppio bilancio per le società con esercizio ultrannuale

di Lucia Recchioni

Le **società neocostituite** possono legittimamente stabilire la **durata** del **primo esercizio** sociale per un periodo **non superiore a 15 mesi** decorrenti dalla data dell'atto costitutivo.

Le **società** costituite negli **ultimi tre mesi del 2015** ben potrebbero quindi indicare, quale data di chiusura del primo esercizio sociale, il **31.12.2016**: sebbene **non** espressamente prevista dal **legislatore**, questa soluzione è infatti stata avallata dalla **prassi**.

Più precisamente, il **Consiglio Notarile di Milano**, con la **Massima n. 116** del 08.06.2010 ha ritenuto *"legittima la determinazione della **prima data di chiusura** dell'esercizio sociale ad una **data successiva** rispetto allo scadere del **dodicesimo mese** dalla data dell'atto (o dalla sua iscrizione), ogni qualvolta detta previsione consenta di evitare la redazione di un **bilancio infrannuale non significativo**".*

Tutto ciò premesso, si ritiene ora opportuno soffermare l'attenzione sulle regole di **redazione del bilancio ultrannuale** al **31.12.2016**, alla luce delle **novità** introdotte con il **D.Lgs. 139/2015** e in considerazione della **nuova tassonomia di bilancio**.

Dall'analisi dell'[articolo 12 D.Lgs. 139/2015](#) emerge che, nel caso prospettato, **le novità di bilancio non possono trovare applicazione**: il richiamato articolo prevede infatti, al comma 1, che *"le disposizioni del presente decreto entrano in vigore **dal 1° gennaio 2016** e **si applicano ai bilanci** relativi agli esercizi finanziari **aventi inizio a partire da quella data**".*

Pertanto le società con esercizio ultrannuale scadente il 31.12.2016 **non potranno redigere il bilancio per le micro-imprese** e, in generale, non dovranno far riferimento alle **nuove regole** codicistiche; ad esempio, saranno tenute ad indicare i costi e i proventi **straordinari** nella "rediviva" apposita sezione del **conto economico**.

I **principi contabili** cui far riferimento, poi, saranno ovviamente quelli **ante-riforma**: gli OIC aggiornati il **22 dicembre 2016**, infatti, si applicano ai bilanci *"con esercizio avente **inizio a partire dal 1° gennaio 2016** o da data successiva"*.

Dubbi sorgono, però, con riferimento alla **tassonomia da utilizzare** per il **deposito** del bilancio.

Come chiarito dall'**avviso** comparso sul sito di **AgID**, richiamato dal [Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico](#) pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** del 10/01/2017, la **nuova Tassonomia** di bilancio denominata **"PCI2016-11-14"**, che recepisce le novità del **D.Lgs.**

139/2015, “*si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali interessate dal DPCM di riferimento n. 304/2008*”.

Le **società** caratterizzate dall'esercizio ultrannuale, pertanto, pur essendo **obbligate** a rispettare le **norme codicistiche ante-riforma**, in sede di **deposito** dovrebbero confrontarsi con una **tassonomia** che **tiene conto di tutte le novità** introdotte dal **D.Lgs. 139/2015**.

In considerazione del disallineamento tra il **bilancio approvato dall'assemblea dei soci** e quello **oggetto di deposito** si potrebbe quindi ritenere necessario procedere ad un **doppio deposito**, sia in **PDF/A** (nel rispetto delle “vecchie regole”, ancora effettivamente in vigore) che nel formato **XBRL** (tenendo conto di alcune delle novità introdotte).

Sul punto, però, si rende necessario richiamare il “**Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2017**” di Unioncamere, ove è riportato quanto segue:

- “... la nuova versione “**2016-11-14**” della **tassonomia XBRL** è in vigore (e, quindi, deve essere obbligatoriamente utilizzata) per i **bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente**.
- **I bilanci con inizio esercizio anteriore alla data 01/01/2016 (ante D.Lgs. 139/2015) potranno ancora utilizzare la precedente versione della tassonomia 2015-12-14**” (Par. 1.5.1.).

Questa **facoltà** concessa alle società con **esercizio decorrente da prima del 01.01.2016**, per la **precisione, pare non soffermarsi sul caso** in cui il bilancio, pur con **inizio anteriore** alla data del **01.01.2016**, si chiuda al **31.12.2016**: da una **lettura complessiva** si coglie infatti soltanto un **distinguo** tra **società che devono applicare la nuova tassonomia** e società che possono **continuare a ricorrere alla precedente** e non una **deroga** alla disciplina generale.

D'altra parte, la deroga per le società con esercizio ultrannuale non sarebbe giustificata da alcuna **previsione normativa**, né da alcun **comunicato ministeriale**.

Sarebbero quindi auspicabili **chiarimenti ufficiali** sul punto.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)